

TI_GERICHTE 36.2003.64 vom 30. Juni 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-06-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2003.64

FR: TI_GERICHTE 36.2003.64 du 30 juin 2003

IT: TI_GERICHTE 36.2003.64 del 30 giugno 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 49

LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000). Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore: a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato; b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie. L'espressione "di regola" tende a volere salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal. Per il 2001 come per il 2002, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante è rilevato dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di competenza (D.E. 6.11.2001). Per quanto attiene, invece, le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione malattie per l'anno 2003 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito è il 2001/2002. Il DE 26 novembre 2002 concernente appunto le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi per il 2003 ribadisce i limiti di reddito più sopra evocati, ossia CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.-- per famiglie. 2.4. Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. L'art. 44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale. Per l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola: " a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza è presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio; b) per gli assicurati tassati alla fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si richiede il sussidio; c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno stesso per cui si richiede il sussidio; d) gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67),

ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso." Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta. Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Per l'art. 54 LCAMal il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato. Tale richiesta deve specificare le motivazioni del ritardo. È riservato l'art. 53 cpv. 2, dove il sussidio viene applicato d'ufficio. L'art. 55 LCAMal prevede che il Consiglio di Stato fa decidere nel merito delle domande di sussidio retroattivo. Le stesse sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate. La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che: " Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

2.5. Nel caso in esame il signor _____ postula la concessione del sussidio per il pagamento del premio dell'assicurazione malattia obbligatoria riferita all'anno 2001. Come indicato nelle considerazioni che precedono il sussidio dell'anno 2001 dipende dall'ampiezza del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato. Come visto il biennio di riferimento per il sussidio 2001 è quello 1999 – 2000 e non quello del periodo successivo ossia 2001 – 2002. Quest'ultimo serve da base per la determinazione del sussidio 2003 come indicato al punto 2.2.. La tempestività dell'istanza di concessione del sussidio va quindi valutata dalla data d'emanazione ed intimazione della decisione di tassazione 1999 – 2000, tassazione emanata – come rettamente ha rilevato l'amministrazione – nell'aprile 2001. Più specificatamente la decisione di tassazione 1999 – 2000 è stata emessa ed intimata il 30 aprile 2001. L'istanza per la concessione del sussidio 2001 è stata introdotta il 10 gennaio 2003, ossia 20 mesi dopo l'emanazione ed intimazione della decisione di tassazione sulla quale ci si deve basare per la determinazione del sussidio. A non averne dubbio un lasso di tempo così lungo non permette (come già ritenuto in altri casi: cfr. STCA 36.2002.5 del 23 aprile 2002 in re J.) di ritenere giustificato, in difetto di altri validi motivi neppure sostenuti dal ricorrente, il ritardo nella formulazione dell'istanza di sussidio. D'altra parte questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non può far capo ai dati fiscali della tassazione 2001 – 2002 come sembra volere il ricorrente, la normativa adottata dal Consiglio di Stato, con cui viene determinato il biennio fiscale di riferimento, appare chiara, non soggetta ad interpretazioni e conforme ad analoghi decreti emanati dall'esecutivo cantonale e riferiti ad altri anni di sussidio. La tassazione 2001 – 2002 con cui viene determinato un reddito imponibile per il ricorrente di CHF 11'112.-, potrà servire (e dovrà servire – se dati i presupposti) da base per la concessione del sussidio riferito all'anno 2003 qualora lo stesso non fosse già stato concesso all'assicurato dall'amministrazione. Il signor _____, una volta in possesso della tassazione riferita al periodo di rilievo, ossia appena ottenuta la decisione di tassazione

1999 - 2000, avrebbe dovuto inoltrare la propria domanda di sussidio in termini brevi. Infatti l'art. 55 cpv. 2 LCAMal prevede che le domande di sussidio retroattivo (ossia presentate dopo i termini di cui all'art. 45 Reg. LCAMal) sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate. La negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva. Il ricorso non può quindi essere accolto e la decisione dell'amministrazione va confermata. 2.6. Va poi rammentato che l'insorgente, anche in assenza di una tassazione fiscale, poteva inoltrare, nell'anno di rilievo, una domanda volta all'ottenimento di un sussidio esponendo la sua precaria situazione finanziaria (art. 45 cpv. 1 lett. d Reg. LCAMal). Va a questo proposito rilevato che l'interessato non potrebbe prevalersi della circostanza di non essere stato informato in merito. Infatti, per giurisprudenza costante, dalla non conoscenza del diritto nessuno può trarre dei benefici (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99, consid. 2 pag. 3; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata). In queste circostanze, malgrado le difficoltà economiche dell'insorgente nell'anno in esame, ossia il 2001, il TCA non può che confermare la tardività della domanda volta all'ottenimento dei sussidi per l'anno 2001. La decisione dell'Ufficio dell'Assicurazione Malattia va confermata ed il ricorso respinto senza carico di tasse e spese

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.